

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-737 del 15/02/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - MALVERMI ANGELA E MALVERMI MARINA. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CAORSO (PC), LOCALITÀ CAMPO LUNGO, AD USO IRRIGUO - PROC. PC22A0059 - SINADOC 26019/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-748 del 14/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - MALVERMI ANGELA E MALVERMI MARINA. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CAORSO (PC), LOCALITÀ CAMPO LUNGO, AD USO IRRIGUO - PROC. PC22A0059 - SINADOC 26019/2022.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005, 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO che:

- in data 14/07/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 116907), le sigg.re Malvermi Angela (C.F. MLVNGL63R60G535Q) e Malvermi Marina (C.F. MLVMRN61A67G535R), hanno richiesto la concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001, codice pratica PC22A00559 mediante un pozzo esistente, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - pozzo da perforare avente profondità di m 25;
 - ubicazione del pozzo: Comune di Caorso (PC), Località Campo Lungo, su terreno di proprietà delle richiedenti, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 26, mappale n. 13; coordinate UTM 32: X: 564.331 Y: 4.986.687;
 - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – confinato superiore (limite acquifero A2 mt 124,40 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 35;
 - volume d'acqua richiesto pari a mc/annui 52.688;
- il terreno su cui insiste il pozzo è locato con contratto di affitto sottoscritto in data 29/11/2018 (documento acquisito agli atti) alla ditta Botti Filippo e C. Società Agricola (C.F. e P.I.V.A. 01715980338), così come i terreni irrigati con l'opera di presa di cui trattasi;
- da verifiche documentali agli atti dell'ufficio, è risultato che il pozzo di che trattasi è stato oggetto di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 95 T.U. n. 1775/1933 dalla R.E.R. (Ufficio del Genio Civile

di Piacenza) in data 16/05/1978 n. 2534 al sig. Malvermi Angelo; successivamente alla suddetta autorizzazione e, in particolare, dopo l'entrata in vigore del R.R. 41/2001, non risulta sia stata chiesta né rilasciata alcuna concessione per il prelievo di risorsa demaniale dal pozzo sopra descritto;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 272 del 14/09/2022 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO, INOLTRE, ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";
- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della summenzionata ditta Botti Filippo e C. Società Agricola, utilizzatore del pozzo in parola il 21/10/2022, ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 174478 in data 24/10/2022) è emerso che la ditta di cui trattasi ha esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, al legale rappresentante della ditta Botti Filippo e C. Società Agricola (obbligate in solido anche le sigg.re Malvermi Angela e Malvermi Marina), è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 117/2022 del 26/10/2022 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 41 del 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 05/09/2022 ed assunto al n° 144405 del protocollo ARPAE);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (pervenuto in data 22/09/2022 ed assunto al n° 154975 del protocollo ARPAE);

ACCERTATO che:

le richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all’anno 2023, e quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo;
- in data 07/02/2023 ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell’Incarico di funzione “Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo”, Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC22A0059;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alle sigg.re Malvermi Angela (C.F. MLVNGL63R60G535Q) e Malvermi Marina (C.F. MLVMRN61A67G535R), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC22A0059, ai sensi dell'art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 25;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Caorso (PC), Località Campo Lungo, su terreno di proprietà delle richiedenti, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 26, mappale n. 13; coordinate UTM 32: X: 564.331 Y: 4.986.687;
 - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – confinato superiore (limite acquifero A2 mt 124,40 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 35;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 52.688;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2032**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/02/2023;
4. **di dare atto** che:
 - a. quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023, e quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo, risultano regolarmente corrisposti;
 - b. la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in **250,00 euro**, è stata versata;

5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
8. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
9. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alle sigg.re Malvermi Angela (C.F. MLVNGL63R60G535Q) e Malvermi Marina (C.F. MLVMRN61A67G535R), codice pratica PC22A0059.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 25, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 250, equipaggiato con pompa centrifuga ad asse verticale azionata da giunto cardanico della potenza di 45 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 4 e m 24 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Caorso (PC), Località Campo Lungo, su terreno di proprietà delle richiedenti, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 26, mappale n. 13; coordinate UTM 32: X: 564.331 Y: 4.986.687 .

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di Caorso (PC), foglio n° 26, mappali n.ri 12, 13 e 14 - della superficie complessiva di circa 19.19.40 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 35 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 52.688.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA – confinato superiore (limite acquifero A2 mt 124,40 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 248,33**.

4. Le concessionarie sono tenute a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Le concessionarie sono tenute ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Le concessionarie, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potranno richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Le concessionarie che intendano rinnovare la concessione sono tenute a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Le concessionarie che non intendano rinnovare la concessione sono tenute a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Le concessionarie possono rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Le concessionarie che abbiano comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla sono tenute agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Le concessionarie decadono dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora le concessionarie, regolarmente diffidate, non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, le concessionarie sono tenute agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Le concessionarie sono tenute ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Le concessionarie sono tenute a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, Le concessionarie potranno aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

- 2. Cartello identificativo** – Le concessionarie sono tenute a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Le concessionarie sono tenute a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Le concessionarie sono tenute a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Le concessionarie non possono cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Le concessionarie sono tenute a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Le concessionarie sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Le concessionarie sono tenute al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore delle concessionarie, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Le sottoscritte Malvermi Angela (C.F. MLVNGL63R60G535Q) e Malvermi Marina (C.F. MLVMRN61A67G535R), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 14/02/2023

**Firmato per accettazione, dalle
concessionarie**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.